



COMUNE DI CENGIO

Provincia di Savona

I.V.A./Cod. Fisc.: 00338220098

P.za Martiri Partigiani n. 8 17056 Tel 019554035

e mail: protocollo@pec.comune.cengio.sv.it protocollo@comune.cengio.sv.it

ORD. N. 53

PROT. N. 4706

Oggetto: divieto di transito permanente veicoli trasporto merci massa complessiva pieno carico superiore a t 7,5 sulla strada Comunale "Dei Pastoni"

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 1 del Codice della Strada., commi 1 e 2 in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

CONSIDERATO che negli ultimi anni la strada comunale "Dei Pastoni", anche nel tratto al di fuori del Centro Abitato ha assunto sempre di più le caratteristiche di strada locale residenziale

CONSIDERATO che conseguentemente alla suddetta caratterizzazione si è parimenti registrato un progressivo aumento della presenza di utenti della strada classificati deboli: pedoni, ciclisti, persone anziane etc.

Considerato altresì che detta strada comunale è, per quasi la totalità della estensione, priva di marciapiede su entrambi i lati e i pedoni devono transitare sulla carreggiata che spesso ha una larghezza inferiore ai ml 6;

Accertato che l'incrocio di mezzi pesanti anche solo con autovetture occupa l'intera carreggiata ed in alcuni tratti la totalità della strada;

Considerato che detta strada comunale viene utilizzata sempre più frequentemente da mezzi pesanti quale itinerario preferenziale tra il Comune di Cengio e quello di Cairo Montenotte;

Accertato che il collegamento tra i comuni di cui prima per i mezzi pesanti è garantito in modo più efficace e sicuro dalla Strada Provinciale SP 42 di San Giuseppe od in alternativa dal percorso sulle Strade Provinciali SP 339, SP 28 bis, SP 29 e Strada Statale SS 29.

Considerato che la percorrenza degli itinerari di cui prima ha uno sviluppo chilometrico simile alla strada Dei Pastoni

Considerato altresì che la strada comunale in questione, realizzata molti anni fa, non è strutturalmente idonea a sopportare il continuo transito di mezzi pesanti che causano una maggiore usura della infrastruttura;

Ritenuto pertanto necessario adottare provvedimenti che limitino il transito dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di cose sul Strada Comunale "Dei Pastoni" "per meglio tutelare la sicurezza della circolazione e la strada stessa;

Vista la nota n. 8095 del 29/08/2019 con cui si comunicava al Comune di Cairo Montenotte l'intenzione di limitare il transito ai mezzi pesanti sulla strada in questione al fine di valutare l'adozione di analogo provvedimento nel tratto di strada insistente nel proprio territorio

Visti gli artt 6 e 7 del Codice della Strada

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il T.U.L.L.O.EE.LL D.lvo 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

ORDINA

- 1) Il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a t 7,5 non adibiti al trasporto di persone, sulla strada "Dei Pastoni" dall'intersezione di Via Marconi con Via Padre Garelo, Via A Volta, Via Rocchetta, Via Clini sino al confine comunale con Cairo Montenotte, sulla Piazza Martiri Partigiani e sulla P.za San Giuseppe .
- 2) Su tutte le vie di accesso alle suddette strade e piazze dovranno essere collocati gli appositi cartelli di divieto in corrispondenza del punto in cui inizia il divieto ed i cartelli di "direzione obbligatoria" o di "preavviso di direzione obbligatoria" integrati dalla "eccezione carico e scarico merci" ;
- 3) Sono esentati dall'obbligo d'osservare la presente ordinanza:
 - a) Veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto di persone (pullman, autobus, etc), fatte salve altre limitazioni
 - b) Veicoli di massa superiore a t 7,5 trasporto cose, per operazioni di carico e scarico svolte in aziende, cantieri, civili abitazioni, fondi agricoli, attività commerciali e di servizio ubicati lungo il tratto di strada soggetto a divieto in grado di dimostrare all'atto del transito la possibilità di deroga;
 - c) Veicoli adibiti a soccorso (VV.FF, Esercito, Protezione Civile, etc)
 - d) Veicoli che svolgono pubblici servizi (Poste, Telecom, Corrieri, Enel, Raccolta Rifiuti etc)
 - e) Veicoli per spurgo fognature, pozzi neri, etc
 - f) Veicoli eccezionali, solo se specificatamente autorizzati
 - g) Veicoli che abbiano la propria sede operativa ubicata nella zona vietata e che colà siano diretti o provenienti
 - h) Veicoli diretti alla propria rimessa se ubicata nella zona vietata o provenienti dalla propria rimessa
 - i) Veicoli di persone che risiedono all'interno della zona interdetta e che debbano recarsi presso la propria abitazione con il veicolo
- 4) Per comprovare il diritto alla deroga all'osservanza del divieto i trasportatori esibiranno alle forze di Polizia Stradale idonea documentazione :
- 5) Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate con apposito atto a seguito di istanza;
- 6) E' dato incarico a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- 7) Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Comune, all'Albo Pretorio e trasmesso a:Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Stazione CC di Cengio, Comune di Cairo Montenotte
- 8) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 gg. al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'Art. 74 del Regolamento di Esecuzione.
- 9) La segnaletica necessaria sarà acquisita dall'ufficio di Polizia Municipale e messa in opera dall'Ufficio Tecnico.
- 10) La presente ordinanza entra in vigore al 15 giorno dalla messa in opera della segnaletica;

Cengio 15/10/2019



IL SINDACO
Francesco Dotta